

Messaggio

numero

6649

data

12 giugno 2012

Dipartimento

EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

Concerne

Adesione all'Accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (ASSS) del 22 marzo 2012

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il messaggio che segue vi chiediamo di dare la vostra adesione al nuovo Accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (ASSS) del 22 marzo 2012 che sostituisce il precedente Accordo sulle scuole professionali superiori (ASPS) del 27 agosto 1998.

Nel sistema formativo svizzero le scuole specializzate superiori sono istituzioni scolastiche del grado terziario non universitario che s'inseriscono, in un'articolazione armoniosa, tra la formazione professionale di base e le scuole universitarie professionali. Ammettono studenti che hanno conseguito l'attestato federale di capacità, sono condotte a tempo pieno o parallelamente a un'attività professionale e in tal caso richiedono in genere un minimo di esperienza professionale. Sono circa 200 in tutta la Svizzera, che accolgono oltre 20'000 studenti e rilasciano oltre 7'000 diplomi all'anno in tutti i campi d'attività professionale, dal primario ai servizi commerciali, industriali e artigianali, sanitari e sociali.

L'ASSS regola sul piano nazionale, come già il precedente, i contributi che i Cantoni di domicilio degli studenti devono pagare al Cantone sede della scuola che tali studenti frequentano per propria scelta o perché una simile scuola non esiste nel proprio Cantone di domicilio. Esso completa lo strumentario giuridico intercantonale che regola lo scambio di allievi dei vari gradi di formazione – dal secondario II fino all'universitario - fra i Cantoni. L'allestimento di tale strumentario è di competenza della Conferenza dei direttori della pubblica educazione (CDPE), anche nel caso di scuole professionali che di per sé fanno parte del sistema federale per la formazione professionale, poiché l'applicazione della parte scolastica del sistema è data per lo più ai Cantoni, sia pure, soprattutto proprio per le scuole specializzate superiori, con l'intervento maggiore di altri enti pubblici o privati d'interesse pubblico.

Con questo accordo si completa anche lo strumentario degli accordi intercantionali nel campo della formazione professionale, che già comprende l'Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr), del 22 giugno 2006, ratificato dal Parlamento il 30 gennaio 2007, e l'Accordo sulle scuole universitarie professionali, del 4 giugno 1998.

Il nuovo accordo vuole essere anche un strumento per il rilancio delle scuole specializzate superiori. Si tratta per esse di una realtà che mantiene tutta la sua importanza, anche

numerica, come risulta dai dati sopramenzionati, e anche dopo l'introduzione delle scuole universitarie professionali con cui spesso si confrontano su un presunto dualismo che, già solo per i numeri in gioco, non ha ragione d'essere.

1. ANTEFATTI

La frequenza, da parte di uno studente domiciliato nel Cantone Ticino, di una scuola specializzata superiore che ha la sua sede in un altro Cantone è già oggi materia regolata da un accordo intercantonale, l'Accordo sulle scuole professionali superiori, adottato dalla CDPE il 27 agosto 1998, ratificato dal nostro Cantone il 4 ottobre 1999.

La forma dell'accordo in vigore è tuttavia un po' particolare, in quanto non sancisce ancora formalmente la libera circolazione degli studenti in tutte le scuole professionali superiori svizzere. Infatti, secondo l'art. 2 del vigente accordo, i cantoni concordatari sono liberi di tenere una lista delle scuole site sul loro territorio e dei cicli di studio offerti nei quali sono ammessi studenti e studentesse provenienti da altri cantoni, nonché delle scuole e dei cicli di studio offerti da altri cantoni di cui possono beneficiare studenti e studentesse loro domiciliati. In tal senso si parla infatti di un accordo "à la carte", che lascia libero ogni cantone di decidere le scuole coinvolte nel proprio e negli altri Cantoni. Quest'impostazione è naturalmente ben lontana dal principio della libera circolazione degli studenti ammessa da sempre per gli studenti delle università (intese in senso stretto) e ammessa sin dai loro inizi per le scuole universitarie professionali.

Il Cantone Ticino ha tuttavia applicato sin dall'inizio per i propri studenti in uscita e per quelli degli altri Cantoni in entrata il principio della libera circolazione, aprendo le proprie scuole professionali superiori (ora chiamate, nella Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002, scuole specializzate superiori) a tutti gli studenti in provenienza da altri Cantoni, in particolare dal Cantone dei Grigioni, e concedendo la libera scelta, da parte dei propri studenti, di tutte le scuole professionali superiori degli altri Cantoni. Tale scelta di completa apertura, condivisa dal Parlamento, è stata motivata con la volontà di non compiere disparità di trattamento tra gli studenti universitari (delle università prima e poi in seguito anche delle scuole universitarie professionali) e studenti del grado terziario non universitario di scuole professionali.

L'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2004, della nuova Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 ha modificato la situazione delle scuole specializzate superiori, soprattutto per quel che riguarda il sostegno finanziario della Confederazione alle stesse. Infatti la nuova Legge federale non prevede più, salvo casi di scuole specializzate superiori a carattere nazionale, il sussidio federale diretto sulle spese di funzionamento di tali scuole. Il sostegno della Confederazione alle scuole specializzate superiori passa attraverso i sussidi forfettari per persona in formazione professionale di base, ritenendo che in tale sussidio forfettario sia compresa una quota anche a favore di queste scuole di grado terziario non universitario. Tentativi fatti in sede d'esame commissionale e durante il dibattito parlamentare all'Assemblea federale, in particolare anche dalla deputata ticinese al Nazionale Chiara Simoneschi Cortesi, per introdurre un contributo federale diretto non sono stati accolti.

Conseguenza di questa nuova impostazione nel campo dei sussidi federali è la ricerca di sistemi per continuare a far pervenire i contributi cantonali dei cantoni di domicilio degli studenti ai cantoni sede delle scuole, se del caso considerando in questi contributi anche un'adeguata compensazione della parte di contributo federale andata persa, per le scuole di accoglienza, con la nuova legge federale.

I progetti e le relative trattative in seno alla CDPE si sono protratti per parecchio tempo. Inizialmente l'accordo avrebbe dovuto comprendere, al pari dell'esistente, anche una regolamentazione degli analoghi contributi per i corsi di preparazione, di regola gestiti dalle organizzazioni del mondo del lavoro, agli esami federali di professione e agli esami federali di diploma. Sono in corso sul piano federale discussioni che dovrebbero giungere ad un chiarimento della situazione e alla definizione di un modello valido su scala nazionale.

Una prima versione dell'accordo è stata messa in consultazione dall'Assemblea della CDPE il 7 maggio 2010 con scadenza il 30 novembre 2010. Dell'esito della consultazione il Comitato della CDPE ha preso atto il 20 gennaio del 2011, dando mandato alla sua Segreteria generale e alla Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP), che riunisce i capiufficio responsabili di tutti i Cantoni, di elaborare il progetto definitivo, che è stato appunto adottato dall'Assemblea della CDPE lo scorso 22 marzo 2012.

2. IL NUOVO ACCORDO

Gli elementi di innovazione del nuovo accordo sono:

- a) la promozione di un'effettiva libera circolazione degli studenti, con il distacco dai limiti dell'accordo "à la carte" vigente. I cantoni firmatari verseranno i contributi per tutti i cicli di studio iscritti nell'ASSS;
- b) una maggior trasparenza dei costi. I contributi, calcolati sulla scorta di un rilevamento basato su criteri comuni dei costi del 2010, non saranno più fissati liberamente da ogni singola scuola ma dai cantoni e saranno dunque uguali per ogni formazione uguale offerta nei singoli cantoni;
- c) il versamento, da parte del cantone di domicilio dello studente, di un contributo pari al 50% del costo standard calcolato (tenuto conto che questa quota dovrebbe includere anche una parte del contributo federale forfettario versato al Cantone di domicilio). Per cicli di studio di interesse pubblico maggiore (sanità, socialità, agricoltura o silvicoltura) l'aliquota potrà coprire anche il 90% dei costi della formazione.

I cantoni sede della scuola potranno continuare a prelevare tasse di frequenza calcolate da sé stessi. La Conferenza dei cantoni firmatari può tuttavia fissare montanti massimi di tali tasse.

3. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

Il commento si limita agli articoli che segnano un cambiamento sostanziale rispetto al vigente Accordo sulle scuole professionali superiori.

Art. 1 - Scopo

Il cpv. 2 introduce i nuovi principi della libera circolazione e del coordinamento delle offerte di formazione oltre al principio della compensazione degli oneri tra i Cantoni.

Art. 3 - Cicli di formazione aventi diritto a dei contributi

Diversamente dalla precedente regolamentazione "à la carte", l'art. 3 fissa le condizioni secondo cui un ciclo di formazione ha diritto ai contributi, ossia:

- a) il suo riconoscimento da parte della Confederazione;

- b) la trasparenza dei suoi costi regolata in una convenzione sottoscritta tra scuola e Cantone sede della stessa;
- c) il suo annuncio da parte del Cantone sede della scuola al segretariato dell'Accordo.

Art. 6 - Determinazione dei contributi

I contributi, fissati come importo forfettario semestrale per studente, sono calcolati al 50% del costo medio ponderato per ciclo di formazione e per studente, secondo la durata della formazione (numero di semestri), il numero delle lezioni conteggiabili e la dimensione media della classe (numero di allievi).

Art. 7 - Determinazione dei contributi per cicli di formazione che presentano un interesse pubblico superiore

Si tratta di individuare, con il contributo delle Conferenze dei direttori cantonali della sanità, della socialità, dell'agricoltura e della silvicoltura, quali cicli di formazione presentano un interesse pubblico superiore e devono pertanto essere maggiormente finanziati, fino all'aliquota del 90%, dall'ente pubblico che rappresenta questo interesse.

Art. 9 - Tassa di studio

È stabilita la facoltà per la Conferenza dei cantoni firmatari di fissare importi minimi e massimi della tassa di studio e, nel caso in cui quest'ultima superasse l'importo massimo, di diminuire i contributi relativi al ciclo di formazione.

Art. 16 - Entrata in vigore

La messa in vigore avviene quando all'accordo hanno aderito almeno dieci Cantoni, ma al più presto dall'anno scolastico 2013/14. Per un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore la frequenza fuori Cantone di domicilio, nel caso di un'offerta esistente anche in quest'ultimo, può essere fatta dipendere da una preventiva autorizzazione dello stesso.

Art. 19 - Accordo intercantonale del 27 agosto 1998 sulle scuole professionali superiori

Resterà comunque in vigore fino a una soluzione per il versamento di contributi per i corsi di preparazione agli esami federali di professione e di diploma.

Gli articoli non commentati non modificano sostanzialmente la regolamentazione vigente.

4. RIFLESSI FINANZIARI

4.1 Situazione attuale, costi e ricavi

L'ASSS interessa il Cantone in due modi. Uno, come cantone sede di scuole specializzate superiori che possono accogliere studenti da altri Cantoni e quindi esigere da questi i contributi per ogni studente loro domiciliato (la questione del domicilio è peraltro strettamente regolata dall'art. 5, al pari di quel che avviene negli altri accordi intercantionali). La questione della lingua non pone infatti ostacolo per alcune scuole con caratteristiche particolari, come la Scuola specializzata superiore alberghiera e del turismo di Bellinzona, o quasi uniche in Svizzera, come la Scuola specializzata superiore di

tecnica dell'abbigliamento. Inoltre le scuole danno accesso anche a studenti grigionesi di lingua italiana provenienti soprattutto dalla Mesolcina.

L'altro modo è quello di cantone che "esporta" suoi studenti, peraltro in numero limitato. Come cantone sede, l'applicazione dell'ASSS riguarda le scuole specializzate superiori e i cicli di formazione della tabella che segue:

Scuola	Cicli di formazione (titolo)	Tipo
SSS d'arte applicata di Lugano	Grafico digitale Web	TP
	Grafico digitale Computer animation	TP
	Technical Industrial Designer	TP
SSS di tecnica dell'abbigliamento di Lugano	Tecnico d'abbigliamento in gestione	TP
	Tecnico di moda in progettazione e collezione	TP
SSS di tecnica di Trevano	Tecnico di edilizia	TP
	Tecnico di impiantistica	TP
	Tecnico di sistemi di indirizzo chimico-farmaceutico	PAP
SSS di tecnica di Bellinzona	Tecnico di meccanica	TP
	Tecnico di elettrotecnica	TP
SSS di economia di Bellinzona	Economista aziendale	TP
	Informatico di gestione	TP/PAP
SSS alberghiera e del turismo di Bellinzona	Ristoratore-albergatore	TP
	Specialista turistico	TP
SSS di operatore sociale di Mendrisio	Educatore dell'infanzia	TP
SSS in cure infermieristiche di Bellinzona e Lugano (sottosede)	Infermiere	TP
	Soccorritore	TP
SSS medico-tecnica di Locarno	Tecnico in analisi biomedica	TP
	Tecnico in radiologia	TP
SSS medico-tecnica di Lugano	Tecnico di sala operatoria	TP
	Specialista d'attivazione	TP
	Podologo	TP

"TP" = tempo pieno, "PAP". = parallelo all'attività professionale.

In queste SSS del Canton Ticino erano presenti nel 2011 32 studenti provenienti da altri Cantoni, dai quali sono stati incassati 256'800 franchi.

Il caso di studenti domiciliati nel Ticino che frequentano SSS del resto della Svizzera raggiunge alcune decine (una sessantina di frequenze a tempo pieno e una trentina nei curricula paralleli all'attività professionale). Il grosso è costituito da studenti di SSS alberghiere (due decine), mentre sugli altri cicli di formazione di tutta la Svizzera si distribuiscono solo unità. Per la frequenza di SSS fuori Cantone di questi studenti ticinesi, il Cantone Ticino ha dovuto pagare nel 2011 poco più di 850'000 franchi.

Evidentemente gli accordi per gli studi universitari (università e scuole universitarie professionali) muovono somme ben più importanti, plurimilionarie, ma non per questo la frequenza fuori Cantone di studenti delle scuole specializzate superiori non deve essere essa pure regolata su un piano di equità delle possibilità di studio e di parità del sostegno finanziario del Cantone.

4.2 Situazione conseguente al nuovo ASSS

Sulla scorta, come già detto, di un rilevamento effettuato sui costi del 2010 e adottando i criteri generali già indicati in precedenza, la PricewaterhouseCoopers ha allestito una tabella delle nuove tariffe per l'applicazione dell'ASSS. Sono state individuate le categorie

di scuole che appaiono dalla tabella che segue, che indica anche la percentuale - 50% oppure 90% - che si intende applicare sul costo rilevato per determinare il contributo.

Le tariffe variano dai 2'000 franchi corrispondenti al 50% del costo standard calcolato di 4'000 franchi del ciclo di formazione a tempo pieno di tecnico dei processi aziendali (una formazione che non esige particolari infrastrutture didattiche) ai 10'500 franchi corrispondenti al 50% del costo standard calcolato di 21'000 franchi del ciclo di formazione a tempo pieno di tecnico agronomo.

Tipologia di SSS	Forchetta delle tariffe per semestre (in franchi)			
	50% del costo		90% del costo	
	PAP	TP	PAP	TP
tecnica	1'500-5'000	2'500-6'500		
albergheria e turismo	2000	2'000-6'000		
economia	1'500-3'500	2'500-7'500		
agricoltura ed ec. forestale	2'500	6'000-10'500		11'000
sanità	1'000	3'500-8'000	2'000	6'500-14'500
socialità e form. degli adulti	1'000-6'500	3'000-3'500	2'000-11'500	5'500-6'500
arti visive, applicate, design	3'000-3'500	3'000-3'500		
traffico e trasporti	-	-	-	-

“TP” = tempo pieno, “PAP”. = parallelo all'attività professionale.

Per il Cantone Ticino non dovrebbero esserci variazioni significative rispetto alla situazione attuale, né ai ricavi per contributi incassati da altri Cantoni, in particolare dal Cantone dei Grigioni, in base agli studenti che frequentano scuole specializzate superiori ticinesi, né ai costi per studenti ticinesi che frequentano scuole specializzate superiori di altri Cantoni, anche perché, come indicato, il Cantone già applica in maniera generalizzata l'accordo “à la carte” vigente e dunque non si prospettano modifiche importanti nei numeri degli allievi coinvolti ma solo modifiche contenute delle tariffe per studente e conseguentemente degli importi da ricevere o da erogare.

5. CORRISPONDENZA CON LE LD E IL PF

5.1 Relazione con le LD

L'approvazione del nuovo Accordo sulle scuole specializzate superiori risponde agli obiettivi presentati nella scheda n. 12 delle Linee direttive 2012-2015, Prima parte, Formazione, lavoro e sviluppo economico. Vi si afferma, infatti, che *“occorre rafforzare le collaborazioni fra i partner della formazione professionale – la Confederazione, i Cantoni, le organizzazioni del mondo del lavoro, gli istituti universitari, ecc. – per incrementare l'offerta nel campo della formazione professionale superiore che risponda ai bisogni del mondo del lavoro e di perfezionamento dell'individuo”* e come obiettivo particolare nelle modifiche legislative si pone proprio il nuovo Accordo sulle scuole specializzate superiori.

5.2 Relazioni con il PF della gestione corrente

5.2.1 Conseguenze finanziarie sulla gestione corrente

Come già indicato, non ci sono conseguenze significative sulla gestione corrente anche perché già ora i ticinesi hanno la possibilità di frequentare scuole specializzate superiori fuori cantone in base all'attuale accordo. Non ci sono variazioni del personale, che già ora si occupa sul piano cantonale della gestione dell'accordo vigente.

5.2.2 Collegamenti con il PF della gestione corrente

Il Piano finanziario della gestione corrente contempla già gli importi dovuti agli altri cantoni per l'applicazione dell'accordo vigente e dunque, tenuto conto delle variazioni poco significative previste nei costi, non deve essere aggiornato. Nell'ipotesi di una sollecita ratifica dell'accordo di almeno 10 Cantoni, il Preventivo 2013 sarà già presentato con l'adeguamento per il primo semestre di applicazione.

6. TEMPISTICA

Sono previste le scadenze della tabella che segue.

2012	Giugno	Licenziamento del messaggio
	Settembre	Esame commissionale e rapporto
	Ottobre	Decisione parlamentare
	Dicembre	Annuncio al Comitato della CDPE
2013	Agosto	Eventuale entrata in vigore con l'approvazione di 10 Cantoni

7. CONCLUSIONI

L'approvazione del nuovo Accordo intercantonale sulle scuole specializzate superiori costituisce senz'altro:

- a) un contributo al rafforzamento e alla promozione del grado terziario non universitario, che si inserisce armoniosamente nel sistema formativo svizzero e cantonale e offre ai titolari dell'attestato federale di capacità sbocchi formativi e di lavoro sollecitati dalla stessa economia;
- b) uno strumento di apertura e di regolazione delle possibilità formative dei giovani ticinesi qualificati in tutte le scuole specializzate superiori della Svizzera;
- c) un elemento di equità di trattamento rispetto ai giovani studenti ticinesi del grado terziario universitario che accedono liberamente alle università e alle scuole universitarie professionali svizzere.

Per quanto precede vi chiediamo pertanto di approvare l'allegato decreto legislativo.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Allegato:

Accordo intercantonale sulle scuole specializzate superiori

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'adesione all'Accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (ASSS) del 22 marzo 2012

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 12 giugno 2012 n. 6649 del Consiglio di Stato

d e c r e t a :

Articolo 1

¹È ratificata l'adesione all'Accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (ASSS) del 22 marzo 2012.

²Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Divisione della formazione professionale, è incaricato dell'esecuzione dell'accordo.

³Il Consiglio di Stato è autorizzato a ratificare con decreto esecutivo modifiche di valore non sostanziale dell'accordo adottate dalla Conferenza dei cantoni firmatari.

Articolo 2

La spesa derivante dall'adesione all'accordo, stabilita annualmente con il preventivo, è addebitata al conto di gestione corrente del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Divisione della formazione professionale.

Articolo 3

Con l'entrata in vigore dell'accordo sono abrogate le norme rilevate dallo stesso.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.